

5076

fr

1

23 novembre 2016

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Consigliera federale
Simonetta Sommaruga
Capo del Dipartimento federale
di giustizia e polizia
Palazzo federale ovest
3003 Berna

Procedura di consultazione concernente la revisione totale dell'Ordinanza sulla realizzazione di atti pubblici in forma elettronica e di certificazioni elettroniche (OAPuE)

Stimata Consigliera federale,
Gentili Signore, Egregi signori,

abbiamo ricevuto lo scritto accompagnatorio relativo alla summenzionata procedura di consultazione. Ringraziandovi per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere le nostre valutazioni, formuliamo innanzitutto il nostro apprezzamento per il disegno di legge volto a regolare in modo adeguato e conforme all'evoluzione tecnica e giuridica la tematica.

Abbiamo seguito con attenzione lo sviluppo della medesima ed in particolare gli sforzi intrapresi dall'Autorità federale per incentivare la diffusione di questo nuovo approccio, con particolare riguardo all'introduzione del registro dei pubblici ufficiali ed al dibattito sorto a proposito di questo istituto. Il tema è inoltre stato oggetto di alcune giornate di presentazione promosse dall'Ufficio federale di giustizia nel corso degli ultimi anni, onde fornire una puntuale informazione ai Cantoni ed agli attori principali in merito alla recente evoluzione.

Abbiamo provveduto -come a suo tempo invitati- a coinvolgere puntualmente anche l'Autorità di vigilanza cantonale in tema di notariato, segnatamente la Commissione sul notariato di recente costituzione incaricata fra l'altro della tenuta dell'albo notarile in base alla Legge sul notariato del 26 novembre 2013 (art. 16 ss LN) entrata in vigore il 1. luglio 2015.

Per quanto attiene le singole proposte contenute nel P-OAPuE, concordiamo innanzitutto sull'opportunità di estendere ed ampliare il campo di applicazione soggettivo della normativa e quindi il novero dei pubblici ufficiali enunciato all'art. 2, includendo accanto alla categoria dei notai già al presente menzionata anche altri attori, segnatamente gli Ufficiali del Registro fondiario, dello stato civile e funzionari addetti all'Ufficio del registro di commercio che vengono così riconosciuti quali pubblici ufficiali nello svolgimento di alcune mansioni rilevanti loro affidate. Segnaliamo peraltro come nel nostro Cantone anche i Segretari comunali sono abilitati a rogare atti di compravendita e permuta immobiliare per valori complessivi sino a fr. 2'000.--.

Circa le problematiche di applicazione materiale, prendiamo atto delle conclusioni dello studio a suo tempo avviato sul tema e che pertanto il registro dei pubblici ufficiali in materia di atti pubblici elettronici (UPReg) sarà gestito direttamente dalla Confederazione (art. 5 P-OAPuE).

Non pare al proposito esclusa a priori l'eventualità di avere anche dei registri elaborati a livello cantonale; in tal caso occorrerà instaurare il necessario coordinamento.

L'impianto normativo appare pure rispettoso della suddivisione dei compiti fra lo Stato centrale ed i Cantoni, nel solco della sovranità riconosciuta loro dal nostro ordinamento (art. 6 P-OAPuE).

Per quanto attiene la realizzazione di estratti elettronici e certificati di registri pubblici di diritto privato di cui all'art. 11 P-OAPuE in relazione all'art. 2, ci chiediamo se rispetto a quelli menzionati nel relativo rapporto esplicativo ne possano entrare in considerazione altri, segnatamente se tale enunciazione sia esaustiva o meno.


In merito agli emolumenti relativi all'UPReg, già in precedenza siamo stati resi edotti dall'allora Direttrice dell'Ufficio federale Sig.ra prof. Monique Jametti Greiner che dopo un periodo di prova sarebbe stata introdotta una tassa causale per l'utilizzo del registro fissata all'art. 16 P-OAPuE in fr. 2.-- per l'emissione di una singola conferma, con l'inflessione di un rilascio gratuito in alcuni casi previsti dall'art. 19. La stessa pare giustificata in quanto in consonanza coi requisiti posti in materia da dottrina e giurisprudenza ed espressi anche nell'Ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004.

Come già significato in precedenti occasioni, il nostro Cantone attualmente non ha ancora potuto implementare la fase relativa alle transazioni per via elettronica e non ha quindi ancora acquisito un'esperienza diretta in tale ambito. Purtuttavia riteniamo che la presente revisione rappresenti un innegabile progresso che trova la nostra piena adesione.

Vogliate gradire, stimata Consigliera federale, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.